

STATUTO DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI S. ANTONIO APS



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Palazzolo dello Stella, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Comitato festeggiamenti S. Antonio APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il Comitato festeggiamenti S. Antonio APS è apolitico, estraneo a qualsiasi partito, sindacato o movimento ideologico.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Comitato festeggiamenti S. Antonio APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare attenzione al contesto giovanile.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi organizzando annualmente eventi culturali e ricreativi.

L'associazione si prefigge lo scopo di devolvere i proventi di tali eventi in beneficenza.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.



Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'opera dei soci è completamente gratuita, verranno riconosciute e rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Le disposizioni del presente articolo sono adottate in conformità con quanto stabilito dall'art. 35 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Organi Sociali

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- d) Organo di Controllo (facoltativo);
- e) Collegio dei Probiviri (facoltativo).

L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e può essere ordinaria o straordinaria.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'assemblea ordinaria è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

L'assemblea straordinaria è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- ogni volta lo ritenga necessario;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.



Art. 14. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 15. All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo, con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere aventi ad oggetto la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione devono essere approvate in qualsiasi convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, purché sia presente almeno un terzo degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero



l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17. Le modalità e le maggioranze per le delibere aventi ad oggetto la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione sono disciplinate dall'art. 16 del presente statuto.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti dispari e comunque non inferiori a 5, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo sms o e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o di videoconferenza, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Propone all'assemblea l'ente o associazione al quale destinare i proventi degli eventi organizzati;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre membri effettivi, anche non Soci, di cui uno viene nominato dal Presidente e due componenti, eletti con la maggioranza di almeno la metà dei voti, per delibera, dell'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni con possibilità di rielezione, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.



Il Collegio dei Revisori dei Conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, approva preventivamente il bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere senza potere di voto alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro così come previsto dall'art.31 del D.Lgs. n. 117/17.

L'organo di controllo

Art. 24. La nomina dell'organo di controllo, da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. n. 117/17.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del C.C. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 c.2 del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 25. Il Collegio dei Probiviri qualora nominato, sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra non soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione.

I Probiviri durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per



cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 27. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 30. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;



d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Pubblicità e trasparenza

Art. 31. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Obblighi assicurativi

Art. 32. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 16, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

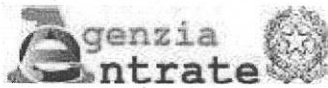
Art. 34. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Registrato addì 12/05/2026 quale allegato A
all'atto n° 493 serie 3
liquidati Euro ES2715

 LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Della DE FICCOLI





DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: CERVIGNANO DEL FRIULI

Registrazione di Atto Privato

Il 12/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TID , serie 3 , numero 493

data di stipula: 08/05/2026

ident.vo telematico: TID26L000493000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92012910300

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92012910300				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: